



ISTITUTO STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI"

con indirizzi liceali: Linguistico, Scientifico, Scienze Umane, Scienze Applicate, Economico Sociale
Via Caccianiga, 5 31100 Treviso – tel. 0422/548383 - 541785 – fax 0422/543843

Codice Fiscale 80011400266



REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (e relativo allegato);
- VISTO** il Regolamento Generale Europeo (GDPR) 2016/679 sulla Protezione dei Dati;
- VISTO** il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo d'intesa MI – OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO** il Piano d'Istituto per la Ripartenza 2020/21, con il Protocollo Scolastico Covid-19, presentato e condiviso nella seduta della Commissione Covid del 3 settembre 2020;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto sulla Didattica a Distanza, con le linee guida di corresponsabilità, di cui al prot. 2399 del 19 marzo 2020;

VISTA l'Informativa del Dirigente Scolastico ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli allievi per lo svolgimento della didattica a distanza, di cui al prot. 2433 del 20 marzo 2019;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 03.12.2018 e aggiornato dal Collegio Docenti con delibera n. 1 del 28.10.2019;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e recepite dall'USR Veneto;

CONSIDERATO il Manuale Operativo – Piano per la Ripartenza 2020-2021, redatto e diffuso dall'USR Veneto in data 7 luglio 2020;

CONSIDERATA la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1051 del 28 luglio 2020 inerente il calendario scolastico, con inizio delle attività didattiche 2020-2021 il 14 settembre 2020, stante l'OM 69 del 23 luglio 2020;

CONSIDERATO il Rapporto ISS n. 58 del 21 agosto 2020;

CONSIDERATO l'articolo 2 dell'OM 69/2020, che fissa il 1 settembre per l'inizio delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti, come da PAI redatto nei consigli di classe;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa, di inclusione e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e modalità che si avvalgano di piattaforme digitali e di nuove tecnologie, per valorizzare e diffondere le buone pratiche di istituto, non solo in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del seguente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). Tale Regolamento diviene parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Esso recepisce, conferma e integra il Regolamento d'Istituto del 19 marzo 2020, prot. 2399, inerente la didattica digitale erogata a distanza, pubblicato nel sito istituzionale: https://www.liceoduca.edu.it/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Didattica_a_distanza_linee_guida_di_corresponsabilit%C3%A0.pdf

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) del Liceo Statale "Duca degli Abruzzi" di Treviso, sotto il profilo dell'erogazione e della fruizione.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato, su impulso e studio del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l'organo tecnico con potere deliberante in materia di programmazione didattico-educativa, e dal Consiglio d'Istituto,

l'organo di indirizzo politico-amministrativo della scuola, che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente Scolastico notifica tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che " il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione".

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una metodologia di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, intesa come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Tale metodologia, se gestita in modo strutturato e condiviso e non semplicemente sperimentale od estemporaneo, costituisce una innovazione per la scuola secondaria, mentre ha avuto un più ampio riscontro operativo nell'erogazione di corsi universitari, non solo nelle università c.d. telematiche.

3. La DDI è uno strumento didattico che permette un arricchimento delle buone pratiche didattiche, in primis le modalità in presenza, e consente anche di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe. La DDI, inoltre, è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate, riconosciute e certificate, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. Pertanto, non necessariamente in situazioni pandemiche, la DDI è uno strumento utile e già testato anche per far fronte a specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari attestanti particolari e comprovate gravità...

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- l'avvio di percorsi di eccellenza, anche in rete o in partenariato;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

- il soddisfacimento di esigenze dettate da bisogni educativi speciali, di vario spettro (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento etc.).

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti, comunque concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti, singolarmente o in team, e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; lo svolgimento di prove per la verifica, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, utilizzando applicazioni quali Google Documenti; la conduzione di laboratori di metodo di studio e di ricerca; l'organizzazione di conferenze e di seminari on-line.
- Attività asincrone, ovvero svolte senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte dagli studenti con l'ausilio di strumenti digitali, quali gli approfondimenti individuali o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante, anche ricorrendo alle risorse RAI; le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta / multimediale, la realizzazione di prodotti digitali nell'ambito di un project work assegnato alla classe o a gruppi di studenti anche su base plurisettimanale.

7. Quanto sta al centro dell'apprendimento-insegnamento anche nella DDI sono gli obiettivi e i contenuti, a partire dalla interiorizzazione dei saperi e dalla capacità critica, mentre le modalità e le strategie hanno comunque valore di strumento, senza una artificiosa contrapposizione tra presenza / distanza e presenza / digitale. Pertanto, fermo restando la programmazione dei consigli di classe, dei dipartimenti e dei singoli docenti, le unità di apprendimento non solo possono integrare didattica in presenza e didattica digitale, ed essere svolte in modalità mista (c.d. blended), ma anche alternare momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona. Non ultimo, combinando opportunamente la didattica in presenza, la didattica digitale sincrona e quella asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta (flipped classroom) o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione. Anche in questo modo, il docente può sostenere, con la corretta interpretazione della DDI, la socializzazione degli apprendimenti.

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, anzitutto nei ritmi di lavoro dei docenti, e un adeguato equilibrio tra lavoro in classe e tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza.

9. La proposta della DDI va dunque inserita in una cornice pedagogica e metodologica condivisa nei consigli di classe, e adeguatamente comunicata alle famiglie, tale da promuovere l'autonomia e il

senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, grazie all'attività di tutoring del consiglio di classe. Inoltre, la DDI – come ogni altra strategia metodologica - deve garantire omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel curriculum di classe. Questa cornice pedagogica e metodologica va esplicitata per iscritto nel patto formativo di ogni singola classe.

10. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi curricolari, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

11. L'animatore digitale e i docenti del Nucleo per l'Innovazione Digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- attività di formazione interna, rivolta ai docenti dell'Istituto, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- attività di alfabetizzazione digitale rivolta alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, in modalità peer education, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo delle piattaforme in dotazione alla Scuola;
- attività di sensibilizzazione rivolta alle studentesse e agli studenti dell'Istituto per un uso etico e responsabile delle risorse digitali, anche coinvolgendo le famiglie in momenti dedicati.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono

- Il Registro elettronico Argo;
- La Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio della scuola e comprendente un insieme di applicazioni, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente;
- Altre piattaforme di e-learning (es. Moodle).

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, fermo restando l'esigenza di razionalizzazione e sintesi delle risorse digitali.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta. L'insegnante registra gli studenti non presenti.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. Gli studenti vengono considerati presenti da remoto. Pertanto, anche in caso di attività DDI a rotazione, eventualmente per sopperire alle esigenze di distanziamento, gli studenti non presenti in classe non vanno segnati assenti.

4. Indicazioni specifiche per le creazioni di corsi da parte dei docenti in modalità DDI sono fornite dall'Istituto, anche con l'ausilio del Nucleo per l'Innovazione Digitale.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento didattico unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, a seguito di specifiche disposizioni superiori (e non come opzioni), la programmazione delle attività integrate digitali (AID) prevede l'assegnazione a ciascuna classe di un monte ore settimanale di 20 unità-lezione da 45 minuti ciascuna (intese come unità di insegnamento erogato in modalità digitale integrata).

2. In tal caso, ciascun insegnante erogherà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità-lezione da 45 minuti, in modalità sincrona e asincrona. Le AID erogate in modalità sincrona saranno calcolate in proporzione rispetto al quorum settimanale a base 20, al fine di garantire un'adeguata ed equilibrata distribuzione tra tutte le discipline del curriculum. NB: il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente. Esso è dunque una prestazione lavorativa obbligatoria documentata.

3. Nelle situazioni di cui all'articolo 4.1, la riduzione del curriculum settimanale e dell'unità oraria di lezione è stabilita dal Ministero:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata, essendo disposta e normata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza.

5. Di ciascuna attività integrata digitale (AID) asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio.

6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro complessivo assegnato agli studenti tra attività in presenza e attività digitali, tra AID sincrone/asincrone e

online/offline, evitando in particolare possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche ed eventi in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting alle studentesse, agli studenti e gli altri soggetti leciti tramite il loro indirizzo email istituzionale individuale.

2. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante oppure consentita dall'insegnante, su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non va interrotta l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato al contesto di studio e di lavoro, come per la didattica d'aula, e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

NB. Si ricorda che le attività digitali sincrone, al pari della didattica d'aula in presenza, hanno come destinatari solamente gli studenti, non i loro familiari. Poiché esse ripropongono, sia pure da remoto, la gestione d'aula con il suo patto formativo, determinerebbero in caso contrario effrazioni al Regolamento sul trattamento dati.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe e di Dipartimento, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio dell'istituto.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche digitali e in presenza, sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione di classe e nella progettazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

NB. Si richiama quanto già indicato nelle linee guida per la corresponsabilità digitale d'Istituto: https://www.liceoduca.edu.it/wp-content/uploads/downloads/2020/03/Didattica_a_distanza_linee_guida_di_corresponsabilit%C3%A0.pdf

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi esulanti le attività didattiche e la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta comunicazione interpersonale di tipo educativo, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua riservatezza e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone partecipanti alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti non conformi al mandato educativo della Scuola, tenendo per altro presente non solo i risvolti disciplinari, ma anche quelli penali.

4. Infatti, sotto il profilo disciplinare, il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti viene sanzionato, anche con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. Sotto il profilo penale, per i casi più gravi, la scuola è tenuta alla segnalazione agli organi competenti

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di Prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi intere, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza, sulla base di un planning settimanale appositamente concordato dal Consiglio di Classe, con orario curricolare di 20 unità-lezione e unità-lezione di 45 minuti in modalità sincrona.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, il Consiglio di classe, anche con l'eventuale apporto di altri insegnanti individuati nell'organico dell'autonomia, attiva dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento curricolari, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, il Consiglio di classe, anche con l'eventuale apporto di altri insegnanti individuati nell'organico dell'autonomia, attiva dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento curricolari, in maniera analogica alla c.d. "scuola in ospedale".

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento si dimostri tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate, in base alle rideterminazioni orarie già esposte, fermo restando gli obiettivi di apprendimento curricolare.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure certificate di quarantena o isolamento domiciliare - che non si trovino in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale - garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto col Consiglio di Classe, fermo restando gli obiettivi di apprendimento curricolare.

2. In merito alla possibilità per il personale docente non sottoposto a quarantena, ma in condizione di fragilità, formalmente individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa anche a distanza, si seguiranno comunque le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza, in base alla programmazione dei dipartimenti e alle rubriche di valutazione presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare, sono distinte le c.d. valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

4. La responsabilità, la correttezza, il rispetto delle consegne, la collaboratività ed autonomia poste in atto dagli studenti nell'ambito della DDI sono altresì indicatori considerati nel voto di comportamento, così come per ogni altra modalità di frequenza e partecipazione alle lezioni e alle attività organizzate dalla scuola.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di dispositivi digitali, sulla base del Regolamento già definito dalla apposita commissione (<https://www.liceoduca.edu.it/2020/04/01/comodato-duso-di-pc-per-la-didattica-a-distanza-a-favore-di-famiglie-decreto-cura-italia-bando-e-modello-di-domanda/>).

Art. 12 – Aspetti riguardanti il trattamento dati

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Essa costituisce sfondo ed obbligo.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), consultabile in sito <https://www.liceoduca.edu.it/privacy-policy/>
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, e si attengono all'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali, come da regolamento interno <https://www.liceoduca.edu.it/liceo/gsuite-email-istituzionali/>
- c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità e l'allegato specifico per Covid-19, comprendenti anche impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.